

REGIONE SICILIANA



PRESIDENZA

Uffici di diretta collaborazione
Dell'On.le Assessore

Prot. 1165

27 MAR. 2002

Oggetto artt. 13 e 15 del CCRL del personale del comparto.

AI SIGG. DIRIGENTI GENERALI
DI TUTTI I DIPARTIMENTI REGIONALI

AI DIRIGENTI PREPOSTI AGLI UFFICI SPECIALI

E, P.C. AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE

AI SIGG. ASSESSORI REGIONALI

LORO SEDI

Si ha la sensazione che il contenuto dei comunicati diramati dalle OO.SS., a seguito dell'approvazione degli emendamenti all'articolo 5 della "finanziaria" approvata il 15 marzo u.s., abbia ingenerato dubbi sui percorsi formativi puntualizzati con la direttiva n. 702 del 28 febbraio c.a. e già avviati.

Si reputa, pertanto, opportuno precisare che l'accordo contrattuale sottoscritto dal Governo e da quasi tutte le OO. SS., in assenza di formale disdetta (di tutte le Organizzazioni sottoscrittrici o di un numero, comunque, sufficiente a svuotarne la natura giusta appunto contrattuale) mantiene inalterata la propria efficacia.

L'emendamento all'art. 5 della finanziaria, che riprende una disposizione del D. lgs. N. 29/93, prima stesura, non interferisce assolutamente col percorso formativo suddetto, né, tanto meno, può determinare la "retrocessione di massa", ventilata, non si comprende per quali ragioni, inopinatamente e senza fondamento alcuno, ma lo stesso intende soltanto introdurre un rimedio di carattere ordinario, finalizzato a riconoscere all'Amministrazione la facoltà di ricorrere, per esigenze temporanee e per il raggiungimento degli obiettivi di funzionalità ed efficacia, alla utilizzazione del

personale del comparto per mansioni immediatamente inferiori rispetto a quelle proprie, senza che ciò comporti variazioni del trattamento economico in godimento.

Si ribadisce, pertanto, che tutto il personale del comparto, interessato alla ricollocazione di cui all'art. 13 del relativo CCRI, scaduta l'invarianza prevista dall'art. 15 dello stesso CCRI, e, quindi già immesso nei nuovi profili, conseguirà l'esercizio pieno delle mansioni con carattere di gradualità in quanto strettamente collegato al conseguimento (nel comune interesse) delle conoscenze pratiche e teoriche che ciascun dipendente andrà ad acquisire per mezzo dell'affiancamento e del successivo corso di formazione che sarà definito, per gruppi omogenei di dipendenti, in relazione al fabbisogno formativo già verificato.

Resta ulteriormente confermato l'accordo del 27.02.2002 in ordine al cosiddetto processo di affiancamento da definire in sede di contrattazione decentrata, necessario, unitamente al completamento dell'attività formativa, per il pieno esercizio delle nuove mansioni.

Si invita a dare alla presente la massima diffusione possibile.

L'ASSESSORE
ORLE DAVID COSTA

